



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Concorsi interni sovrintendenti ruolo tecnico della Polizia di Stato, un decennio dimenticato dal riordino delle carriere.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE COISP MOSAP

ROMA

Si fa riferimento all'allegata nota dell'O.S. ADP, indirizzata al Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, datata 4 maggio scorso, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che i concorsi per vice sovrintendente tecnico sono quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lett. II), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. La disposizione¹ citata prevede che *"alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede (...) mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico (...). I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale"*.

Tale norma pone, con riferimento al regime transitorio dei concorsi "da riordino", una regola differente rispetto a quella vigente "a regime".

Infatti, l'art. 20-*quater*, comma 7, primo periodo, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, prevede che *"I frequentatori che al termine dei corsi [per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico] (...), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo."*

¹ Per come modificata dall'art. 14, comma 1, lette. n), del d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e, successivamente, dall'art. 36, comma 1, lett. ee), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 17.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Quindi, mentre per i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente tecnico “da riordino” il *dies a quo* della decorrenza giuridica della nomina è fissato al giorno successivo al termine del corso di formazione, per i vincitori dei concorsi “a regime” per vice sovrintendente tecnico tale decorrenza è *ex lege* anticipata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze organiche nel ruolo.

Per quanto concerne, poi, i vice sovrintendenti del ruolo ordinario, il d.lgs. n.95/2017 non prevede alcuna decorrenza della nomina differente rispetto a quella prevista, in via generale, dall’art. 24-quater, comma 7, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo cui *“I frequentatori che al termine dei corsi [per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente] (...), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.”*

Anche per i vice sovrintendenti del ruolo ordinario vale, quindi, la medesima regola posta per i vice sovrintendenti tecnici “a regime”.

Premesso quanto sopra, l’O.S. lamenta che tale quadro normativo *“determina una disparità di trattamento che si traduce in un’ingiustificata penalizzazione per i sovrintendenti tecnici, i quali, a differenza dei sovrintendenti ordinari, non beneficiano della retrodatazione dell’anzianità”* e, pertanto, rappresenterebbe *“la necessità di un intervento correttivo al fine di assicurare un trattamento equo tra i sovrintendenti tecnici e i sovrintendenti ordinari”*, che potrebbe essere realizzato anche *“attraverso una mirata acquiescenza „al contenzioso attualmente in atto”*.

A tal proposito è stato rappresentato il giudizio del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nell’ambito delle pronunce vertenti sui diversi ricorsi presentati da alcuni frequentatori dei corsi di formazione per vice sovrintendenti tecnici, corrispondenti ai tre concorsi previsti dal “riordino” (all. 1).

Ricorsi che sono stati respinti dal giudice amministrativo di prime cure, in ragione del fatto che le norme anzidette non presentano profili di irragionevolezza e disparità di trattamento tra i vice sovrintendenti tecnici vincitori dei concorsi “da riordino” e i vice sovrintendenti vincitori dei concorsi “a regime”, nonché tra i primi e i vice sovrintendenti ordinari.

Tanto in virtù del fatto che *“l’istituto della decorrenza retroattiva della nomina, in quanto costituente una fictio iuris, non va considerata di stretta interpretazione e, quindi, non può estendersi alle ipotesi per le quali non sia espressamente prevista; si tratta infatti di una espressione di una scelta discrezionale del legislatore che per tale ragione richiede una positiva previsione di legge. (...) [Nel caso in esame, invece,] nessuna disposizione normativa autorizza i ricorrenti [ovvero*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

sia i vice sovrintendenti tecnici “da riordino”] *a confidare nell'estensione a loro favore di una regola eccezionale valida per altre fattispecie, id est i concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente t tecnico disciplinati dall'art 20-quater del d. P.R. 337/1982 [nonché i concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo ordinario].* *Constatazione che osta, altresì, alla configurabilità di qualsiasi legittimo affidamento sull'applicabilità dell'istituto della retrodatazione. Il convincimento soggettivo del candidato sull'accesso ad un determinato beneficio, come quello della retrodatazione giuridica della propria immissione in ruolo all'esito del concorso, coltivato sulla base di proprie personali supposizioni ma non suffragato da alcuna prassi o da altre posizioni precedentemente esteriorizzate dall'amministrazione, non può fondare alcun affidamento giuridicamente tutelabile.* “²

In conclusione, la citata Direzione centrale ha fatto presente che la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina non può che essere prevista *ex lege*, quale espressione di una scelta discrezionale del legislatore, con la conseguenza che le disposizioni normative che, allo stato, regolamentano la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, vincitore di un concorso previsto dal “riordino”, non sono suscettibili di essere tacciate di irragionevolezza ovvero di iniquità per il solo fatto che non prevedono la retrodatazione della medesima decorrenza ad un momento anteriore al termine del corso di formazione.

Con riferimento ai diversi ricorsi presentati in merito alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, è stato riferito che con ordinanza n.07125/2024 (all.2), rilevato che ai sensi dell'art. 96, comma 1, del codice del processo amministrativo, “*Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo*”, il Consiglio di Stato, in data 25 marzo 2025, ha fissato per il prossimo 16 dicembre l'udienza innanzi al Consiglio di Stato vertente sui diversi ricorsi presentati dai ricorrenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

² TAR Lazio, 18 febbraio 2025, sent. n. 6214